

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CENINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1959

Modificazione dell'articolo 161 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 32 della legge sull'accertamento 5 gennaio 1956, n. 1, ha portato le quote esenti (abbattimento alla base) per i redditi di ricchezza mobile categorie B, C/1 e C/2, a 4 milioni e 2 milioni, rispettivamente, per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 (famiglie numerose).

L'esenzione, con tale articolo, è stata estesa anche ai redditi agrari.

Inoltre, con la promulgazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645) e precisamente con l'articolo 161 del precitato testo unico, mentre si è introdotta una norma opportuna e chiarificatrice per quanto riguarda il soggetto (contribuente) associato in imprese agricole che diano luogo a tassazione per reddito agrario, agli effetti dell'applicazione a suo favore dei benefici derivanti dalle precitate agevolazioni, non si è stabilito nulla per l'applicazione dei detti benefici a favore di quei contribuenti che — pur trovandosi nelle condizioni volute dall'articolo 30

del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 — risultano associati con altri in altre attività economiche, diverse da quelle agricole ed in attività professionali e neppure in quelle attività agricole (affitto) che danno luogo a tassazione per ricchezza mobile anzichè per reddito agrario.

Ne è venuto che gli uffici — in mancanza di una norma di legge e, ritengo, correttamente — si sono trovati a dover ammettere in detrazione la sola esenzione prevista per il soggetto tassabile (società di fatto o regolarmente costituita in società in nome collettivo). Per il socio, che pure si trova nelle condizioni riguardanti le famiglie numerose, non si ritiene applicabile se non la vecchia detrazione di 500.000 lire di cui alla lettera d) dell'articolo 161 del precitato testo unico.

È una incongruenza che deriva dalla imperfezione delle disposizioni di legge in atto e che dà luogo ad una inammissibile diversità di trattamento fra categorie di contribuenti.

Per rimediare si è ritenuto di presentare questo disegno di legge.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 1 si propone di sostituire con disposizioni più complete l'ultimo comma dell'articolo 161 del testo unico.

Con l'articolo 2 si propone che l'effetto sostitutivo derivante dall'approvazione dell'articolo 1 abbia ad operare anche in senso re-

troattivo, per una evidente ragione di giustizia tributaria.

Inoltre, che i relativi sgravi e rimborsi vengano effettuati d'ufficio, perchè ne abbiano veramente a beneficiare tutti gli aventi diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 161 del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Se nelle condizioni richieste si trova un soggetto associato con altro od altri nell'attività economica o professionale, escluso il caso di società costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni od a responsabilità limitata, le agevolazioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* si applicano nei limiti della quota di reddito a lui spettante ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dalla data di applicazione della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

È disposto lo sgravio ed il rimborso d'ufficio a favore di quei contribuenti per i quali già sia stato definito od accertato un reddito tassabile superiore a quanto verrà a risultare dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, anche per tutti i casi di già avvenuta iscrizione a ruolo ed acquisizione della corrispondente imposta.